



COMUNE DI CURSI

c.a.p. 73020

PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del Reg.

OGGETTO: INCREMENTO ORARIO DI LAVORO PER N° 4 DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME. DETERMINAZIONI.

Data 05/07/2023

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di LUGLIO alle ore 12:10 in Corsi, convocata previ avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 05/07/2023

Il responsabile del Servizio interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

	Presente	Assente
--	----------	---------

1 MELCORE Antonio	Si	
--------------------------	-----------	--

2 BARONE Daniele		Si
-------------------------	--	-----------

3 FRISULLO Ilaria	Si	
--------------------------	-----------	--

4 CHILLA Emanuela	Si	
--------------------------	-----------	--

Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Claudia CASARANO.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per quanto concerne la regolarità contabile

Parere: Favorevole

Data 05/07/2023

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con procedura di stabilizzazione che con Deliberazione di G.C. n. 141 del 18.12.2017 fu programmata l'assunzione di n. 1 unità in categoria B1, per 20 ore settimanali a tempo indeterminato, a partire dal 02.01.2018, facendo riferimento all'elenco regionale di cui alla determinazione della Regione Puglia n. 1770 del 24.11.2017, conseguente alla Deliberazione G.R. n. 1246/2017;

- con deliberazione di G.C. n. 111 del 28.09.2022, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 Maggio 2022- Contributo per la Stabilizzazione dei LSU, fu approvata la stabilizzazione delle restanti n. 3 LSU in quota al Comune di Corsi, a far tempo dal 01.10.2022, a tempo indeterminato e parziale per 12 ore settimanali;

Visto che:

- gli uffici risultano attualmente in sotto-organico, anche in considerazione degli intervenuti pensionamenti degli ultimi anni;

- con Deliberazione di G.C. n. 60 del 21.06.2023 di approvazione del PIAO 2023/2025, nella sezione 3 relativa all'Organizzazione e Capitale Umano- Sottosezione 3.3, si riportava la previsione nel corso del 2023 di un incremento orario settimanali di n. 4 ore per le ex dipendenti LSU a partire dal mese di Luglio per le necessità gestionali relative ai servizi da erogare esaminate in quella sede;

Rilevato che la Corte dei Conti ha evidenziato che “in virtù della tassatività della disposizione normativa, il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientri nelle previsioni dell'art. 3 c. 101 L. n. 244/2007 ” ex multis sez. controllo Campania n. 20/2014/PAR9”;

Ritenuto che per procedere al predetto incremento occorre comunque rispettare tutti i vincoli di spesa dettati dal legislatore per l'Ente di riferimento, nonché l'intesa con il dipendente;

Vista la legge 183 del 04.11.2010 che, innovando l'istituto del part time, ne ha previsto un utilizzo maggiormente flessibile nell'ottica dell'adeguamento alle esigenze organizzative dell'Ente e della migliore organizzazione del personale;

Dato atto che l'aumento orario settimanale, per l'orario di servizio delle predette dipendenti, trova copertura finanziaria nei risparmi dovuti alle cessazioni di personale;

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Richiamati gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere

esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

- parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente () della possibilità di ricondurre alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire solo ed esclusivamente all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui -in termini sinallagmatici- non può che corrispondere () una proporzionale, maggiore retribuzione”;
- parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna – secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, mentre esula dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) -e dunque non può essere considerata una nuova assunzione-, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare (incremento orario da 18 a 30 ore) è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;
- Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)”;
- Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all’art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che con le deliberazioni di C.C. nn. 15 e 16 del 29.05.2023, rispettivamente di approvazione del DUP 2023/2025 e del bilancio di previsione 2023/2025 sono state previste le necessarie risorse per la copertura della spesa inerente l’oggetto del presente atto;

Dato atto che l’aumento di ore, per quanto precisato, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;

Atteso che l'Ente ha rispettato il pareggio di Bilancio e tutti i vincoli relativi all'incremento di spese del personale;

Dato atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e nello specifico si attesta che l'incremento avviene nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 (cfr. tra le tante Corte dei conti, sez.reg. controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 8/2012);

Considerato, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limite temporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

Valutata l'esigenza di incrementare la percentuale di tempo parziale al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte in funzione delle specifiche esigenze manifestate;

Dato atto che la modifica delle ore lavorative, di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro;

Ritenuto di demandare al competente Responsabile di Settore tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario e Personale;

Visti:

- gli atti d'ufficio;
- il D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

di variare in aumento la prestazione lavorativa delle dipendenti Sigg.re Ancora Anna, da 20 a 24 settimanali, Paiano Anna, da 12 a 16 ore settimanali, Cutazzo Adalgisa, da 12 a 16 ore settimanali, Maggio Maria Luisa, da 12 a 16 ore settimanali, con decorrenza 01.07.2023, al fine di conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi;

di dare atto che l'incremento della spesa, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time dei dipendenti, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica;

di demandare al competente Responsabile di Settore il compimento degli atti consequenziali al provvedimento;

di dare comunicazione della presente deliberazione alle OO.SS., alle RR.SS.UU., al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, ai Responsabili dei servizi, per quanto di rispettiva competenza;

di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune di Corsi in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Corsi, 05/07/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia CASARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Corsi.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corsi, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI